REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1948/76 per quanto riguarda il quantitativo di latte scremato in polvere destinato all'organismo d'intervento italiano e il relativo termine di consegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1948/76 della Commissione, del 5 agosto 1976 [2], che pone a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un primo quantitativo di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 563/76 e che modifica il regolamento (CEE) n. 789/76, fa obbligo agli organismi d'intervento tedesco e francese di consegnare, tra il 16 agosto e il 3 settembre 1976, 5 700 tonnellate di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano; che il termine di consegna è risultato troppo ravvicinato e deve essere prorogato; che, d'altro canto, un quantitativo parziale di 500 tonnellate non potrà essere preso in consegna dall'organismo d'intervento italiano nel deposito previsto e deve essere pertanto detratto dal quantitativo totale che forma oggetto della prima consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1948/76 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il quantitativo di « 5 700 tonnellate » è sostituito da quello di « 5 200 tonnellate ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini « tra il 16 agosto e il 3 settembre 1976 » sono sostituiti dai termini « tra il 16 agosto e il 17 settembre 1976 ».

3. Nell'allegato, per quanto concerne l'EVSt-F, la prima riga è modificata come segue:

   a) la cifra « 2 600 » è sostituita della cifra « 2 100 »;

   b) la riga « 500 — Sorpoma Italy SpA, Padova (Veneto) » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
[2] GU n. L 213 del 6. 8. 1976, pag. 16.